COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LA LOGGIA

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 273

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori Bartolomei ed altri: Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2597);

BALLARIN ed altri: Intervento statale per la riduzione del costo dei carburanti destinati alla pesca (2564) 274

PRESIDENTE 274, 276, 277, 278, 279

BALLARIN 275, 278

BASSI 278

CIAMPAGLIA, *Relatore* 274

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 277

SINESIO 274

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile* 276, 279

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2599) 275

PRESIDENTE 275, 282

PAG.

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 282

MAROCCO 280

MENICHINO 281

POSTAL, *Relatore* 275

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (*Approvato dalla VI Commissione permantente del Senato*) (2601) 283

PRESIDENTE 283, 284

POSTAL, *Relatore* 283

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 284

Votazione segreta:

PRESIDENTE 285

La seduta comincia alle 11.

PRANDINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19 del regolamento, comma quarto, i deputati Pascariello e Terraroli sono sosti-

tuiti per la seduta odierna rispettivamente dai deputati Ballarin e Menichino.

Comunico che partecipano alla discussione odierna, senza diritto al voto, ai sensi dell'articolo 38 del regolamento, i deputati Bassi e Marocco.

Discussione delle proposte di legge dei senatori Bartolomei ed altri: Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 *(Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2597); Ballarin ed altri: Intervento statale per la riduzione del costo dei carburanti destinati alla pesca (2564).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Bartolomei, Zuccalà, Ariostò, Mazzei, Brugger, Russo Luigi, Manente Comunale, Zugno, Avezzano Comes: « Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 » già approvata dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 dicembre 1973; della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ballarin, Ceravolo, Noberasco, Bianchi Alfredo, Faenzi, D'Alessio, Conte, Miceli, Mendola Giuseppa, Guglielmino, Foscarini, Giannini, Scipioni, Brini, Bastianelli, Flamigni, Giadresco, Talassi Giorgi Renata, Astolfi Maruzza, Skerk, Menichino. Lizzero: « Intervento statale per la riduzione del costo dei carburanti destinati alla pesca » (2564).

PRESIDENTE. L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgere la relazione.

CIAMPAGLIA, *Relatore*. Con la proposta di legge Bartolomei ed altri, approvata dal Senato, si pone riparo ad un increscioso incidente tecnico che ebbe a verificarsi durante la conversione in legge del decreto n. 578.

Furono infatti erroneamente incluse nella tassazione ridotta prevista nel terzo comma dell'articolo uno del decreto stesso, sia i carburanti da pesca che quelli agricoli, senza tenere conto che sia l'uno che l'altro, erano completamente esenti.

I carburanti per la pesca sono esenti perché vengono considerati imbarcati all'estero e quindi non sono soggetti ad alcuna tassazione relativa all'imposta di fabbricazione. Venne poi aggiunto un articolo 1-*bis* che riduceva l'imposta sul valore aggiunto dal dodici al sei per cento fino al 31 dicembre 1974.

Anche qui però incorreremmo in un errore poiché i carburanti da pesca sono intesi esportati nel momento in cui vengono imbarcati e non sono soggetti alle trattenute IVA. Restano invece soggetti all'imposta, la pesca interna e i carburanti agricoli veri e propri.

La proposta Bartolomei ha voluto correggere il convertito decreto in relazione all'errore che conteneva, ed ha quindi proposto che al terzo comma dell'articolo 1, non venissero considerati i carburanti per la pesca e quelli agricoli.

Nell'articolo 2 della proposta di legge Bartolomei, è stata mantenuta la riduzione della aliquota al 6 per cento soltanto per quanto riguarda i carburanti per uso agricolo. A questo è stato aggiunto, per cercare nel quadro dell'orientamento generale inteso a favorire le categorie della pesca e dell'agricoltura colpite dai nuovi aumenti dovuti alle fluttuazioni del mercato rispetto a quelle previste nel decreto-legge n. 578, un emendamento che prevede il rimborso spesa sul prezzo del gasolio.

Nella proposta Bartolomei si parla di un rimborso di ottocento lire al quintale sul prezzo del gasolio, mentre nella proposta Ballarin si chiede di mantenere i prezzi antecedenti alla determinazione del CIP del 19 marzo 1973. La differenza tra l'attuale prezzo e il precedente, viene quindi rimborsata dallo Stato.

Alla proposta di legge Bartolomei, il presidente onorevole La Loggia, ha presentato degli emendamenti intesi a garantire la necessaria copertura dell'onere; copertura cui il Senato non ha provveduto.

Questi emendamenti dell'onorevole La Loggia alla proposta di legge Bartolomei, implicano un ritorno al Senato.

Sono favorevole agli emendamenti di natura tecnica che sono stati proposti dall'onorevole La Loggia; per concludere invito gli onorevoli colleghi a voler approvare rapidamente il provvedimento al nostro esame onde renderne possibile un immediato riesame da parte del Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

SINESIO. Desidero innanzitutto mettere in evidenza l'opportunità della proposta di legge

al nostro esame in un momento così delicato nel settore alimentare del nostro paese, anche se si tratta di un provvedimento parziale, in quanto è evidente che non risolve i gravi problemi che travagliano il mondo della pesca nel nostro paese.

A questo proposito vorrei ricordare che la nostra bilancia dei pagamenti è gravemente danneggiata dagli acquisti che ogni anno siamo costretti a fare per importare prodotti ittici.

È chiaro che la proposta di legge che stiamo esaminando non costituisce un premio per gli operatori del settore ma tende solo a ristabilire approssimativamente lo *status quo*.

Pur dichiarandomi favorevole alla proposta, debbo far rilevare il modo frammentario con il quale si procede alla risoluzione di questi problemi così gravi.

BALLARIN. Concordo con il collega Sinesio quando afferma che il provvedimento al nostro esame certamente non risolve i gravi problemi del settore della pesca le cui strutture sono arretrate per lo meno di un trentennio persino nei confronti delle non certo moderne strutture agricole.

Il settore della pesca, già gravemente in crisi, ha subito un recente collasso durante l'infezione colerica a causa delle ordinanze ministeriali, delle disposizioni e soprattutto dei comunicati che contenevano termini impropri; tutto ciò ha determinato nella cittadinanza una psicosi tale da indurre i cittadini stessi a non consumare più prodotti ittici, tanto che il prezzo del pesce è calato sul mercato di circa il 50 per cento, anche se c'è da dire che i consumatori non ne hanno beneficiato.

I recenti aumenti decretati dal Governo per i prodotti petroliferi hanno reso la situazione insostenibile; basti ricordare che l'aumento è stato pari a circa il 150 per cento rispetto al vecchio costo del gasolio, e che questo incide mediamente per circa il 16 per cento del ricavo lordo totale di un addetto al settore della pesca.

Credo che in nessun settore produttivo il costo dell'energia raggiunga il 16 per cento del totale come nel settore della pesca; infatti, prima dei recenti aumenti questa percentuale si aggirava a circa poco meno del 6 per cento. Questo aumento è pericoloso poiché i lavoratori si sono ritrovati con una diminuzione del salario che oscilla dalle trenta alle quaranta mila lire. Sapendo che il salario dei pescatori consiste in una parte del ricavato della pesca, è ben comprensibile quale gravità di carattere sociale, abbia comportato il provvedimento relativo alle imposte di fabbricazione. Per gli armatori di un peschereccio, questo aumento è equivalso ad una spesa di lire 250 mila in più al mese.

Qualcuno ha sostenuto che i pescatori potrebbero ovviare a questi inconvenienti aumentando i prezzi di vendita del prodotto; questa è, secondo me, un'affermazione per lo meno ingiusta, che dimostra che chi sostiene questa tesi, non è a conoscenza del modo attraverso il quale avviene oggi la distribuzione del pesce. I mercati ittici italiani sono notoriamente mal sistemati, privi di infrastrutture e di frigoriferi, per cui il pescatore, nel momento in cui porta il pesce a terra, è costretto a venderlo a qualsiasi prezzo e a volte, anche a rigettarlo in mare.

L'Italia importa pesce per 150 miliardi di lire, per cui è evidente che tale affluenza di prodotto estero influisce sulla produzione locale. Non bisogna inoltre trascurare gli altri interventi rappresentati dalla surgelazione e dalle altre tecniche di conservazione del pesce. È evidente che non è possibile continuare a pescare e a produrre pesce in queste condizioni.

Il provvedimento che stiamo per approvare, non copre che il cinquanta per cento degli oneri che sono stati apportati dagli aumenti decisi dal Governo; si tratta quindi di un provvedimento limitatissimo anche se dimostra una notevole buona volontà a risolvere il problema.

Il settore è in crisi acuta: occorrono interventi precisi, programmati, che non siano come quelli effettuati fino ad ora cioè clientelari e non decisivi per lo sviluppo della pesca. Occorrono interventi con una programmazione generale del settore della pesca, anche per i riflessi che il problema può avere nel campo dell'alimentazione, che noi sappiamo come sia strutturata.

Vorrei ora porre all'attenzione dei colleghi altri problemi: per quanto riguarda la copertura, sono d'accordo; quando al Senato si discuteva il provvedimento, avevo fatto presente ai senatori, che non potevamo prendere in giro i pescatori che manifestavano in piazza e che occorreva coprire l'onere. Purtroppo non sono stato ascoltato.

L'altro problema che vorrei affrontare è più che sostanziale, psicologicamente serio e riguarda gli interventi che si devono effettuare.

L'articolo 3 dice:

« Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è concesso, limita-

tamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo ».

Quando parliamo di pesca marittima professionale, includiamo evidentemente, tutta la pesca marittima e quindi anche la pesca oceanica, quella fatta dall'industria della pesca, dai grossi armamenti pescherecci.

I colleghi ben sanno, che la pesca oceanica effettua un solo bunkeraggio, si rifornisce prima della partenza, nei vari porti stranieri o costieri, il che comporta l'uso limitato dei rifornimenti italiani. I piccoli pescatori, hanno interpretato la norma adottata dal Senato, come un intervento che va esclusivamente a favore della pesca oceanica, il che potrebbe limitare al massimo i loro vantaggi. Sostengono che si tratterebbe dei cinque sesti della somma disponibile che andrebbero a favore della pesca oceanica; personalmente ritengo che questo intervento potrebbe comportare un vantaggio per la pesca oceanica, non superiore ad un sesto, anche se non è poca cosa.

Ritengo che sia giusto, per andare incontro alle esigenze della pesca minore, limitare l'intervento alla pesca mediterranea, quindi entro gli stretti. Ho pertanto predisposto insieme ad altri colleghi del mio gruppo, un emendamento per aggiungere dopo la parola « professionale », la parola « mediterranea ».

BASSI. Vorrei rivolgere un invito ai presentatori dell'emendamento, affinché vogliano rimeditare il problema e trasformino l'emendamento preannunciato in un ordine del giorno.

Quando il ministro della marina mercantile dovrà affrontare la redazione del decreto, non credo sia giusto che si limiti a riservare la parte più cospicua dello stanziamento alla pesca mediterranea, escludendo totalmente da questo lieve beneficio, la pesca oceanica; ciò per i motivi che lo stesso collega Ballarin ha illustrato poco fa.

La pesca oceanica, è quella che meglio può contrastare le importazioni dall'estero, che riguardano nella maggior parte, la pesca congelata. La pesca oceanica immette sul mercato nazionale, pesce di consumo popolare; secondo me, gli oceanici attraversano una crisi anche maggiore di quella degli addetti alla pesca mediterranea. Gli stati dell'Africa occidentale, ad esempio, hanno esteso i limiti delle acque territoriali: i pescherecci effettuano un solo rifornimento nelle acque italiane e altri tre all'estero, dove pagano la nafta al prezzo internazionale di 120-130 lire al chilogrammo, contro le 50 lire che pagano in Italia i mediterranei.

La pesca atlantica, che non appartiene ai grossi industriali, in quanto si tratta in genere di pescherecci delle imprese mediterranee che si sono sviluppate, ha un consumo di carburante di 400 mila tonnellate l'anno.

Comunque i mezzi adibiti alla pesca oceanica, considerando che procedono a due soli « bunkeraggi » ogni anno, per una media di 500 tonnellate, rappresentano il 10 per cento.

Quindi stabilendo con un ordine del giorno che al settore della pesca oceanica non possa essere destinato più del 10 per cento di quanto stabiliamo con il provvedimento al nostro esame, non si modifica troppo la proposta di legge che dovrebbe tornare al Senato solo per la copertura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Desidero innanzitutto raccomandare l'approvazione del provvedimento che si rende assolutamente necessario per la situazione drammatica in cui è venuto a trovarsi il settore della pesca non solo a causa di una crisi congiunturale ma di una crisi strutturale.

Evidentemente la proposta di legge al nostro esame non si propone di risolvere i gravi problemi che travagliano il mondo della pesca; comunque il rappresentante del Ministero della marina mercantile non può che sottolineare la necessità del provvedimento stesso affinché il settore della pesca possa continuare a dare quel prezioso contributo che tutti conosciamo all'intera economia nazionale.

Vorrei far rilevare che nel provvedimento non è previsto un rimborso vero e proprio; inoltre a suo tempo il ministro del tesoro disse che non si poteva accettare, per ragioni di principio, la configurazione di un prezzo politico. A questo proposito desidero dire che il dicastero della marina mercantile è favorevole ad un contributo alla gestione, per altro previsto dalle direttive impartite dalla CEE per i settori che si trovino in situazioni di crisi strutturali e congiunturali.

All'onorevole Ballarin vorrei dire di non insistere sul preannunciato emendamento (in quanto dovrei esprimere voto contrario), assicurando che il Governo terrà conto del principio informatore dell'emendamento stesso in

sede di predisposizione del decreto ministeriale.

Rispondendo ad un'altra questione che è stata sollevata desidero dire che la base del migliatico è una base di massima, in quanto saranno previsti altri criteri che incideranno profondamente nell'erogazione del contributo alla gestione; pertanto possiamo dire fin d'ora che privilegieremo in senso assoluto la pesca mediterranea in quanto riconosciamo che la pesca oceanica, in un certo qual modo, ha meno bisogno dell'aiuto invocato dalla pesca mediterranea.

Non riteniamo opportuno privare di qualunque aiuto la pesca oceanica, quanto meno in linea di principio, in quanto non bisogna dimenticare che anche quest'ultima dà lavoro a numerosi pescatori.

Quindi, per le ragioni espresse dall'onorevole Bassi pregherei l'onorevole Ballarin di ritirare il suo emendamento con l'impegno che il Ministero della marina mercantile terrà presente la necessità di privilegiare la pesca mediterranea.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Innanzitutto desidero dire che concordo pienamente con le osservazioni formulate dall'onorevole Venturi circa la gravità della crisi che travaglia il settore della pesca.

Passando a trattare della proposta di legge al nostro esame, ritengo che essa si possa dividere in due parti, e precisamente: una prima parte sulla quale non credo ci sia nulla da dire in quanto si tratta di rimediare ad un errore tecnico in quanto mentre si riteneva di concedere una agevolazione a questo settore in realtà lo si danneggiava senza rendersene conto.

A questo proposito vorrei ricordare che ci fu un impegno onde non impedire la conversione del decreto-legge con l'intesa che si sarebbe successivamente provveduto ad approvare un apposito disegno di legge per rimediare all'errore commesso. Il Senato anziché limitarsi alla correzione di questo errore ha introdotto altre norme che comportano una maggiore spesa di circa 6 miliardi per contributi straordinari da concedere al settore della pesca, non prevedendo la necessaria copertura finanziaria in evidente violazione dell'articolo 81 della Costituzione.

Con molto senso di responsabilità devo dichiarare che il tesoro non considera valide le coperture indicate negli emendamenti preannunciati dal Presidente della nostra Commissione. Praticamente la copertura che viene indicata si riferisce ai maggiori proventi che derivano dall'aumentata aliquota dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi. Questi proventi sono già interamente, senza esclusione di una lira, destinati a coperture finanziarie per altre iniziative di spesa.

Non si può pretendere che il Governo preveda di trovarsi di fronte a determinate entrate, e che impegni tali entrate esclusivamente per alcune spese, per poi introdurre un disegno di legge che destina le stesse entrate a nuove e diverse spese. Le iniziative di spesa, per le quali il Governo si è impegnato, si riferiscono all'aumento delle pensioni, dell'indennità di disoccupazione, degli assegni familiari. Il Governo si trova nelle condizioni di dire, a mio modestissimo tramite, che la copertura ipotizzata dal Presidente La Loggia non esiste.

Questo faccio presente alla Commissione, ed essa adotterà le decisioni che riterrà opportune.

PRESIDENTE. Quale presentatore degli emendamenti, ho l'obbligo di fornire alcuni chiarimenti.

Gli emendamenti da me proposti, tendono ad inserire nel decreto-legge, che fu poi convertito in legge, i contributi di cui il Senato ha autorizzato la concessione. La Commissione bilancio, della quale desidero qui ricordare il parere, ha ritenuto che la copertura delle spese maggiori previste dalla autorizzazione della concessione di contributi, contenuta nell'articolo 3 della proposta di legge, così com'è stata approvata dal Senato, possa trovare copertura, utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento, recante modifiche al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi di cui al decreto-legge 29 settembre, n. 578, convertito con modificazioni nella legge n. 733.

Non essendo tali entrate ancora iscritte in bilancio, né formalmente impegnate per altri provvedimenti di spesa, esse sono disponibili ed utilizzabili per il finanziamento di nuove iniziative legislative di spesa.

Credo che gli emendamenti, così come sono stati proposti, siano ammissibili, e che la copertura esista; spetterà al Governo il compito di trovare, se occorrerà e nella misura in cui occorrerà, un modo per reintegrare le entrate in quella parte che fosse eventualmente mancata, per l'attuazione delle finalità che costituiscono oggi un suo impegno, anche se non formale, in quanto non formulato attraverso un disegno di legge.

Insisto sugli emendamenti poiché ritengo che il modo in cui sono stati formulati sia

il migliore perché li inquadra nel sistema del decreto-legge, e li àncora a quelle determinate entrate.

Propongo di assumere quale testo base la proposta n. 2597.

Pongo in votazione tale proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, come modificato dalla legge di conversione 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

« I quantitativi di benzina agevolata prevista dalla lettera *B*), punto 2, lettere *a*), *b*) *c*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11 ».

(*È approvato*).

ART. 2.

L'articolo 1-*bis* aggiunto al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, con l'articolo unico della legge di conversione 15 novembre 1973, è sostituito dal seguente:

« L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1974 ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

« Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sarà effettuata con le modalità e i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale ».

All'articolo 3 propongo il seguente emendamento:

Premettere il seguente alinea:

« Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è aggiunto il seguente articolo 2-*bis* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'onorevole Ballarin ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: « professionale », *aggiungere la parola*: « mediterranea ».

BALLARIN. Pur essendo convinto della giustezza dell'emendamento, poiché l'apporto dato dalla pesca è rilevante nei costi di gestione, ritengo che sia opportuno non intralciare l'*iter* parlamentare, anche perché molto probabilmente, l'emendamento verrebbe respinto.

Dichiaro di ritirare l'emendamento che trasformerò in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 3 che, dopo la modifica apportata, risulta del seguente tenore:

ART. 3.

Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è aggiunto il seguente articolo 2-*bis*.

« Per ciascun natante abilitato alla pesca marittima professionale è concesso, limitatamente all'esercizio 1974, un contributo straordinario commisurato al migliatico percorso nell'esercizio medesimo.

L'erogazione dei contributi di cui al precedente comma sarà effettuata con le modalità e con i criteri che saranno determinati con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito il parere del comitato di cui all'articolo 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, integrato da tre rappresentanti dei lavoratori della pesca designati dalle associazioni sindacali a base nazionale ».

(*È approvato*).

Do lettura degli articoli 4 e 5:

ART. 4.

« Per provvedere alla concessione dei contributi di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1974 ».

ART. 5.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Propongo di sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente articolo che, se approvato, diventerà articolo 4:

« All'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1973, n. 733, sono aggiunti i seguenti commi:

" Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 2-*bis*, valutato in lire 6.000 milioni per l'anno finanziario 1974, si fa fronte utilizzando per il corrispondente importo le maggiori entrate di cui al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio " ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò in votazione dopo averne dato lettura avvertendo che ove approvato diventerà articolo 5:

« Le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 ».

(*È approvato*).

L'onorevole Ballarin, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La VI Commissione Finanze e tesoro della Camera

impegna il Governo

a riservare, in sede di emanazione del decreto di cui all'articolo 3 della proposta di legge n. 2597, alla pesca oltre gli stretti non più del 10 per cento della somma stanziata ».

(0/2597/1/6)

VENTURI, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Accolgo l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Ballarin, di cui è stata data ora lettura.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 2597 sarà votata a scrutinio segreto al fine di seduta e, ove approvata, comporterà l'assorbimento della proposta n. 2564.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia *(Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato)* (2599).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia », già approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 dicembre 1973.

L'onorevole Postal ha facoltà di svolgere la relazione.

POSTAL, *Relatore*. Riferirò brevemente sul provvedimento al nostro esame che prevede la proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia istituito con legge 1° dicembre 1948, n. 1438; zona franca che è stata periodicamente prorogata con successivi e diversi provvedimenti legislativi.

La relazione svolta al Senato, che accompagna il disegno di legge, porta alcune giustificazioni ed in modo particolare riconosce che il regime di zona franca ha prodotto, nel corso di questi anni, alcuni benefici economici e sociali anche se in effetti sono stati inferiori alle aspettative.

Il provvedimento al nostro esame consta di tre articoli; il primo dei quali dispone la proroga fino al 31 dicembre 1974 del termine di scadenza della zona franca e dispone altresì la conservazione di quel regime agevolativo per contingente di merci immesse nella zona stessa sia per quanto riguarda le merci destinate al consumo sia quelle destinate alle attività industriali.

L'articolo 2, in seguito all'entrata in vigore al 1° gennaio 1974 della riforma tributaria, trasforma l'esenzione decennale dalla ricchezza mobile in esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.

Poiché in sostanza il disegno di legge rappresenta un puro e semplice provvedimento di proroga fino al 31 dicembre 1974; ritengo che questa data così ravvicinata autorizzi a supporre che il Governo dovrà prendere tra poco in mano tutta la materia al fine di prevedere altre forme d'intervento tali da assicurare a quelle zone uno sviluppo economico e sociale più equilibrato.

Per concludere, vorrei pregare gli onorevoli colleghi di voler approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MENICHINO. A nome del gruppo comunista prendo atto che il Governo e l'altro ramo del Parlamento si sono mossi su una strada che in definitiva accoglie le istanze che sono partite da tutte le forze politiche, economiche e sindacali della città e della provincia di Gorizia, al fine di assicurare a quelle zone un intervento che quanto meno concorra a far superare la grave crisi economica che le investe.

Evidentemente il provvedimento al nostro esame è un atto interlocutorio, limitato nel tempo e che va per ammissione anche dello stesso relatore, in prospettiva, rivisto. Non entrerò nei dettagli: ciò faremo quando il Governo presenterà il nuovo disegno di legge.

Vorrei ora brevemente dare alcune indicazioni di massima in ordine ai princìpi cui dovrà ispirarsi il provvedimento di ristrutturazione degli incentivi per la zona di Gorizia, indicazioni che tra l'altro non provengono da una sola parte politica, ma da tutte le forze locali interessate al problema.

Innanzitutto vorrei sottolineare l'urgenza del provvedimento per una città come Gorizia, la quale nel corso di questo mezzo secolo ha subìto numerose traversie, e in relazione alle quali è venuta a trovarsi da un lato in una situazione di emergenza rispetto allo sviluppo generale del paese, e dall'altra in una situazione di frontiera in un settore geo-politico che fino ad un certo momento, per le note vicende politiche internazionali, ha rappresentato un punto di attrito, di scontro, con concezioni diverse nel modo di concepire la società.

C'è da rilevare che attualmente, per i nuovi rapporti che si sono andati creando con la vicina Jugoslavia e in genere con l'Europa orientale, la provincia di Gorizia è diventata una zona-ponte con notevoli possibilità di sviluppo, che non sono condizionate solamente dal provvedimento che è al nostro esame e da quello che si predisporrà in futuro, ma innanzitutto dalla collocazione che questa città verrà ad assumere nel contesto sia di una politica generale, che di una politica militare strettamente collegata alla politica estera.

A questo proposito vorrei ricordare che la provincia di Garizia per oltre la metà della sua superficie è oberata da servitù militari, che ne impediscono qualsiasi possibilità di sviluppo, sia dal punto di vista urbanistico che industriale e infrastrutturale.

L'intervento futuro dello Stato dovrà tenere conto di questa situazione e della necessità di intervenire sulle fondamentali infrastrutture affinché gli scambi internazionali possano avvenire con maggiore facilità, eliminando gli ostacoli che si frappongono ad uno sviluppo equilibrato della città e della provincia.

Va evidenziata l'assoluta carenza di una politica delle partecipazioni statali a Gorizia, specialmente per quanto concerne gli attuali due stabilimenti che un tempo, assieme ai cotonifici, costituivano il nerbo dell'industria locale e che ora attraversano una grave crisi, anche occupazionale, in seguito a gravi errori di conduzione.

Un sistema organico d'incentivazione è l'unico attraverso il quale si può sbloccare la situazione e risollevare l'economia della città. Vorrei sottolineare che è indispensabile che il Governo preveda nel suo piano di incentivazione interventi sistematici a favore di questa zona, e tali da garantirne lo sviluppo, così come si augurano le forze politiche interessate, le organizzazioni politiche e la popolazione.

C'è bisogno di collegamenti stradali e ferroviari, che favoriscano il commercio e i traffici con l'Europa orientale; c'è bisogno che le richieste, come quella che riguarda l'attuazione del nuovo valico di frontiera e l'abilitazione della stazione ferroviaria di Gorizia siano esaminate seriamente. Noi rinnoviamo la richiesta che l'intervento del Governo e, in particolare, del Ministero degli esteri e dei trasporti, sia quanto mai tempestivo.

Solo attraverso un vasto progetto di incentivazione generale, organica, programmata e finalizzata a nuovi rapporti con l'est europeo lo strumento della zona franca potrà essere utilizzato pienamente, non solo relativamente alla problematica goriziana, ma

del Friuli in genere. La zona franca può divenire lo strumento fondamentale per agevolare il decollo dell'economia locale.

Tutta l'Italia, almeno il 4 novembre, guarda a Gorizia in modo particolare, in ricordo della grande guerra. Non possiamo ricordare Gorizia soltanto in funzione di questa data – anche se molto importante, poiché racchiude un'intera storia – ma dobbiamo ricordarla anche per quanto riguarda il ruolo che tale zona può svolgere nell'interesse più generale del paese, essendo Gorizia, il tramite per proficui rapporti con un altro mondo confinante. La zona franca può continuare ad essere il mezzo dello sviluppo industriale, ma solo a condizione che lo stesso meccanismo che la regola sia modificato. L'entrata in vigore della legge ha favorito una certa industrializzazione, specialmente nei settori del legname, dei dolciumi, della carta, eccetera. Alcuni di tali settori hanno mantenuto una loro ragione di essere e hanno contribuito ad incrementare l'occupazione nel campo industriale.

Non possiamo invece parlare di beneficî per quanto riguarda il regime doganale, essendo la zona franca basata su un sistema di contingenti quanto mai criticabile e talvolta tale da produrre profitti solo per i grossi commercianti e non per le popolazioni.

Ed è anche vero che la politica e gli indirizzi della CEE hanno ridotto le agevolazioni e hanno limitato la possibilità di incrementare l'industrializzazione della zona stessa.

Bisogna pertanto tenere conto di una realtà che si è determinata con la presenza delle nuove direttive della Comunità economica europea, e del fatto che delle agevolazioni di cui ha goduto la zona franca, per un certo periodo, hanno tratto vantaggio anche le amministrazioni comunali di Gorizia e Savogna le quali hanno adottato provvedimenti di carattere tributario sui generi agevolati che hanno notevolmente contribuito, in un primo tempo a pareggiare i bilanci delle amministrazioni e, in seguito, a ridurne il *deficit*.

Ma pur riconosciuti taluni aspetti positivi del regime di zona franca dal punto di vista dell'industrializzazione, bisogna dire che essi non si sono tradotti in beneficî per i cittadini in termini di costo terminale dei generi agevolati. Tutte le forze politiche locali, e non soltanto i comunisti, sono dell'avviso che non si possa continuare a battere questa strada. Per alcuni generi alimentari come il burro, lo zucchero, il caffè, il consumatore goriziano paga esattamente lo stesso prezzo che paga il consumatore italiano.

Ci sono determinati settori del grosso commercio che in questi ultimi tempi, hanno fatto sorgere miliardi dal nulla, sfruttando un regime particolare di beneficî non trasferiti al consumatore, se si fa eccezione per la benzina.

La richiesta unanime a questo punto, mi sembra che sia quella di trasferire le agevolazioni del settore commerciale all'incentivazione industriale.

Quindi, partendo da questa considerazione sottolineiamo la necessità di cambiare, nel futuro provvedimento, lo stesso sistema dei contingenti che dovrà tenere conto della nuova politica della CEE e delle sue direttive in materia di dogane oltre che delle reali necessità della zona.

Comunque, apprezziamo il disegno di legge che stiamo discutendo anche se dobbiamo rilevarne i limiti; infatti si tratta di un provvedimento di carattere temporaneo (quando invece il Governo ha avuto tutto il tempo a disposizione per predisporre un organico disegno di legge) nello stesso tempo, e non è una contraddizione, siamo favorevoli al fatto che si determini questo limite nel tempo perché costituirà un impegno per il Governo a procedere nel modo più sollecito.

D'altro canto bisogna tenere presente che prorogando di un anno la legge i beneficî previsti rimarranno evidentemente in vigore pur nell'evolversi della situazione; di qui il nostro atteggiamento che vuole essere di benevola attesa e che pertanto si tradurrà in un voto di astensione.

MAROCCO. Lo strumento che concede a Gorizia un particolare regime agevolativo consistente, essenzialmente, in contingenti di generi destinati al consumo e all'industria esenti da imposte di fabbricazione o dazi doganali (oltre a beneficî minori) ha svolto indubbiamente una sua funzione positiva avendo consentito il mantenimento di un livello di occupazione e di reddito che altrimenti sarebbe scaduto ben al di sotto dell'attuale.

Basti pensare che le nuove iniziative industriali dipendenti dalla istituzione della zona franca valutate in un arco temporale che va dal 1951 al 1971, ammontano a quarantacinque con un incremento degli investimenti di circa 25 miliardi e un assorbimento di occupazione di 5.000 unità, pari al 25 per cento del totale della mano d'opera occupata nel settore industriale.

Tuttavia esso non è in grado, così come è congegnato, di sviluppare quei beneficî che ci si potevano attendere; basato come è in

buona parte sulle concessioni di contingenti agevolati, ha trascurato la vera dimensione, anche territoriale, del problema del reinserimento di queste terre nel sistema economico nazionale.

Tenuto conto che la legge per la zona franca esplica i suoi effetti limitatamente ai comuni di Gorizia e Savogna d'Isonzo e neanche per la loro interezza, che la durata del provvedimento è piuttosto breve (prima nove anni, poi sette), che la proroga non è mai certa, che i contingenti sono rigidi, si potrà facilmente comprendere come gli insediamenti industriali non siano stati, per numero e dimensioni, tali da fugare l'ombra del ristagno economico della nostra zona.

A fronte di queste considerazioni, enti locali, operatori economici, partiti politici hanno predisposto uno studio ed hanno suggerito indicazioni al Governo per un nuovo provvedimento sul quale io non intendo assolutamente soffermarmi in questa sede, ma di cui desidero richiamare un punto essenziale.

Mi riferisco alla parte relativa alle incentivazioni di carattere generale, mediante la creazione di un fondo per la realizzazione, nell'ambito provinciale, di infrastrutture viarie, ferroviarie, aeroportuali e portuali.

Tutto ciò tenuto conto della oggettiva situazione in cui è venuta a trovarsi la provincia di Gorizia a seguito degli eventi bellici, tenuto conto che gravano sulla provincia medesima pesanti servitù militari, tenuto conto della esigenza di una possibilità di infrastrutture viarie che permettano il collegamento con la grande viabilità nazionale e internazionale al fine di creare veramente una provincia-ponte con l'Europa orientale e occidentale.

A questo proposito vorrei fare una considerazione che mi sembra importante in ordine al termine della validità della proroga, alla luce della opportunità della elaborazione di un nuovo sistema di incentivazione che richiede la preventiva approvazione della CEE ai sensi della risoluzione del 20 ottobre 1971 e dell'articolo 93 del Trattato di Roma e quindi della procedura non semplice che l'approvazione di un nuovo provvedimento richiede.

Ritengo che sarebbe stato più opportuno lasciare indeterminato il periodo della validità delle agevolazioni, limitandolo all'entrata in vigore di un sistema organico di incentivazioni. La risoluzione, del resto, non è nuova, in quanto è già stata codificata dal provvedimento relativo alla Valle d'Aosta del 6 dicembre 1971.

Infine, tale accorgimento non avrebbe paralizzato le possibilità di sviluppo economico e le eventuali nuove iniziative industriali; anzi, al contrario, avrebbe avuto un effetto psicologico positivo sugli operatori economici i quali sarebbero stati certi che in ogni caso l'eventuale cessazione del sistema vigente sarebbe stato subordinato all'entrata in vigore di un nuovo e migliore regime agevolativo.

Comunque tenuto conto della volontà del Governo, espressa anche nella relazione che accompagna il disegno di legge, il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento, accompagnando questo voto con un pressante invito al Governo affinché predisponga il nuovo provvedimento entro il 1974 accogliendo così le attese e le aspirazioni di una zona del nostro paese già tanto provata.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

LIMA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei fare una constatazione pura e semplice relativa al regime agevolativo della zona di Gorizia. La proroga a data fissa della legge non fa che accentuare il suo carattere di provvisorietà. Il Governo si impegna pertanto alla presentazione di un provvedimento più vasto ed organico.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1973, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1966, n. 1036, modificato dalla legge di conversione 2 febbraio 1967, n. 7, è prorogato al 31 dicembre 1974.

Fino alla scadenza del termine di cui al comma precedente restano in vigore, in quanto appplicabili, le disposizioni di cui agli articoli 1, secondo comma, 2, 3 e 4 del decreto-legge suddetto. L'esenzione prevista per i contingenti di merci indicate nelle tabelle *A* e *B* allgate al medesimo decreto-legge è applicabile relativamente ai diritti di confine di cui all'articolo 34 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ed alle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le imprese che anteriormente al 31 dicembre 1973 hanno acquisito il diritto all'esenzione decennale di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, fruiranno, dal 1° gennaio 1974, della esenzione dall'imposta locale sui redditi fino al compimento del decennio.

(*È approvato*).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1974.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (2601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea degli investimenti (BEI) » (2601).

L'onorevole Postal ha facoltà di svolgere la sua relazione.

POSTAL, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il provvedimento n. 2601 già approvato dal Senato, dispone l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti. Il consiglio dei governatori della BEI, in data 26 aprile 1971, aveva deciso di aumentare il capitale sociale della Banca del cinquanta per cento rispetto al capitale già sottoscritto da partecipanti, che sono poi i paesi membri della Comunità europea.

Il capitale già sottoscritto, di un miliardo di unità di conto, venne con quella deliberazione, aumentato di 500 milioni di unità di conto. La percentuale da versarsi dall'Italia, il 24 per cento, era già stata sottoscritta all'atto di costituzione della Banca stessa in 240 milioni di unità di conto.

In seguito a questo ulteriore aumento, il capitale che deve essere sottoscritto dal nostro paese è di 120 milioni di unità di conto.

La deliberazione del Consiglio della BEI, disponeva che questa quota di capitale sottoscritto dovesse essere versata in due rate. Il primo versamento doveva essere effettuato entro il 31 dicembre 1973; il secondo, entro il 31 dicembre 1974. (3 miliardi e 750 milioni entro il 31 dicembre 1973; 3 miliardi e 750 milioni entro il 31 dicembre 1974, per un totale di sette miliardi e mezzo).

Bisogna dare un giudizio sulla operatività della BEI nel nostro paese. Lo riassumo brevemente.

Se andiamo a rivedere i dati e i bilanci della Banca stessa, possiamo rilevare che dal 1958 – anno della sua costituzione – fino al 1973 compreso, la BEI è intervenuta per finanziamenti ad infrastrutture e investimenti vari nella misura di 882 miliardi di lire, il che costituisce il 58 per cento di tutto il volume globale degli interventi effettuati dalla BEI in questi anni, all'interno della Comunità europea, e quasi il 50 per cento del totale degli interventi effettuati dalla BEI considerati anche i paesi associati.

Un altro dato importante che vorrei rilevare, riguarda l'intervento della BEI nel mezzogiorno e nei territori di competenza della Cassa del mezzogiorno.

Dal 1958 al 1972, l'intervento nel mezzogiorno è stato di 776 miliardi il che equivale a dire che si è trattato dell'88 per cento sul totale degli interventi che la BEI ha effettuato nel nostro paese, sempre in quell'arco di tempo.

Fino a questo momento il nostro paese ha versato 37,5 miliardi di lire e con l'attuale disegno di legge dovrà versare ancora sette miliardi e mezzo. Di fronte agli 882 miliardi investiti nel nostro paese, si registra un versamento di 37,5 miliardi più 7,5 miliardi di capitale.

Il provvedimento presentato al Senato, è stato modificato da quel ramo del Parlamento: è stato inserito un articolo 3 che prevede la garanzia dello stato per il rimborso dei capitali per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti che Enti pubblici e istituti finanziari faranno nel Mezzogiorno di Italia.

L'inserimento di questo articolo, ritengo, è stato quanto mai opportuno, anche perché – come avrete notato – in questi ultimi anni si è registrata una diminuzione dell'operatività dei finanziamenti. La banca si avvale infatti dell'intervento della Cassa del mezzogiorno, la quale, a sua volta, opera attraverso gli istituti meridionali. Le cifre assolute concernenti gli interventi della Banca nel nostro paese, negli ultimi anni, dimostrano che c'è stata un diminuzione: evidentemente tale fenomeno è stato provocato dalle vicende monetarie e dall'accresciuto rischio in materia di cambi.

Ancora una volta, quindi, va sottolineata l'opportunità dell'inserimento dell'articolo 3, che dispone la garanzia dello stato e che successivamente prevede i modi attraverso i quali tale garanzia verrà esplicata.

Non avrei altro da aggiungere se non raccomandare agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, che tra l'altro riveste carattere d'urgenza poiché la scadenza è del 31 dicembre 1973, almeno per ciò che concerne il pagamento della prima *tranche*.

Ci sarebbero delle osservazioni da formulare sull'inserimento nell'articolo 3 della garanzia dello Stato, a proposito della quale sarebbe stato opportuno estenderla non solo ai territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno ma anche ad altre aree depresse del centro-nord; anche perché la Cassa per il Mezzogiorno di per sé, in base agli articoli 25 e 27 del testo unico sulla legge del Mezzogiorno, ha già la garanzia dello Stato sulle sovvenzioni, sul rimborso di capitali, sul pagamento degli interessi, sui rischi di cambio e su operazioni che la Cassa per il Mezzogiorno stessa intraprende sui mercati valutari internazionali.

Un'altra osservazione che vorrei formulare al Governo è che nel momento in cui si inserisce la garanzia dello Stato, soprattutto per i rischi di cambio, ovviamente la garanzia assume un significato nella misura in cui si prevedono rischi che hanno effetti negativi, in termini monetari, sulle operazioni fatte con l'estero, mi chiedo cosa succederà il giorno in cui ci sarà un effetto positivo.

Cioè, quel decreto del Ministro del tesoro con il quale si dovranno regolamentare le norme di attuazione della garanzia dello Stato, dovrà prevedere tutta una casistica ed eventualmente anche dei limiti di oscillazione positivi e negativi.

Certamente il disegno di legge così come è formulato consente al Governo, attraverso i decreti che dovranno essere predisposti dal Ministro del tesoro, di muoversi con una certa elasticità; però ritengo che questa elasticità dovrà essere utilizzata in una certa misura dal Governo stesso.

Vorrei ad esempio chiedere al Governo se non ritenga opportuno, per quanto concerne le garanzie sui rischi di cambio, prevedere limiti di oscillazione cosicché l'eventuale effetto positivo possa essere portato a conguaglio di eventuali perdite da cambio.

Per concludere, invito gli onorevoli colleghi a voler approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Al pari del relatore, vorrei raccomandare la rapida approvazione del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI), di cui all'articolo 4 del Protocollo sullo statuto della BEI annesso all'Accordo ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, è aumentata, in conformità alla decisione del 26 aprile 1971 del Consiglio dei Governatori della Banca stessa, di 120 milioni di unità di conto.

Di tale somma, sarà versato, in due rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 gennaio 1973 ed il 31 gennaio 1974, solo il 10 per cento, ossia lire 7,5 miliardi, controvalore di 12 milioni di unità di conto.

(*È approvato*).

ART. 2.

La spesa di lire 7.500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del

tesoro in ragione di lire 3.750 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974.

(*È approvato*).

ART. 3.

È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi da Istituti ed Enti pubblici con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Gli Istituti ed Enti abilitati a contrarre i prestiti suddetti saranno designati, su domanda, con decreto del Ministro per il tesoro.

I singoli prestiti da assumersi dagli Istituti ed Enti interessati con la Banca europea per gli investimenti sono autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro. Con lo stesso decreto è concessa la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o delle erogazioni dei prestiti.

Le garanzie dello Stato possono essere riconosciute anche ai prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti a partire dal 20 marzo 1973 per le finalità indicate nel precedente primo comma.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno stabilite le norme di attuazione per l'eventuale operatività della garanzia dello Stato, nonché per la rivalsa agli Enti interessati degli eventuali oneri di cambio concernenti i prestiti contratti con la Banca europea per gli investimenti.

Gli oneri eventuali derivanti dalle garanzie statali previste dalla presente legge graveranno su apposito capitolo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1973 e per quelli successivi.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere relativo agli esercizi finanziari 1973 e 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge BARTOLOMEI ed altri: « Interventi straordinari a favore della pesca marittima e modificazioni al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2597):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli 28
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

La proposta di legge Ballarin ed altri, n. 2564, è pertanto assorbita.

Disegno di legge: « Proroga del regime agevolativo previsto per la zona di Gorizia » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2599):

Presenti 28
Votanti 20
Maggioranza 11
Voti favorevoli 20
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli investimenti (BEI)

(*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2601):

Presenti 28
Votanti 20
Maggioranza 11
Voti favorevoli 20
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Borghi, Cesaroni, Ciampaglia, Cirillo, Cocco Maria, Colucci, Frau, Giovannini, Grassi Bertazzi, La Loggia, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pandolfi, Ballarin, Postal, Prandini, Raffaelli, Rende, Rizzi, Sanza, Simonacci, Sinesio, Spinelli, Menichino, Vespignani, Vicentini, Vincenzi.

Si sono astenuti sui provvedimenti nn. 2599 e 2601:

Cesaroni, Cirillo, Giovannini, Niccolai Cesarino, Ballarin, Raffaelli, Menichino e Vespignani.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO